



## Provincia di Alessandria

### DETERMINAZIONE DIREZIONE AMBIENTE

Determinazione n. 512 del 18/03/2026

**OGGETTO: RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. DDAP1 363/68299 del 15.7.2014 E SMI RILASCIATA A COSMO SPA PER DISCARICA RIFIUTI NON PERICOLOSI E IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI, SITI IN VIA STRADA RONCAGLIA 4/C, FRAZIONE SAN GERMANO, CASALE MONFERRATO (AL).**

SERVIZIO VIA-VAS-AIA

Oggi, la sottoscritta ing. Elena Biorci, Dirigente della Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria, presso la sede della medesima direzione, sita in via Galimberti 2/A Alessandria,

VISTI:

- l'art. 107 D.Lgs. 267/00;
- gli artt. 4 e 70, comma 6 D.Lgs.165/01;
- l'art.35 del nuovo Statuto Provinciale approvato dall'Assemblea dei Sindaci con Deliberazione n.2/77205 del 30.9.2015;
- il Decreto del Presidente n.118/38976 del 15.7.2025 di attribuzione dell'incarico di dirigente della Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria all'Ing. Elena Biorci;
- l'Ordine di servizio OSVA4 n.19 dell'8.8.2025 di definizione dell'assetto organizzativo e strutturale della Direzione Ambiente a decorrere dal 15.7.2025";
- la L.241/90 ad oggetto "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D.Lgs.152/06 Parte seconda titolo III-bis "*L'Autorizzazione Integrata Ambientale*", artt.29-bis/29-quattordices;

VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) n.DDAP1 363/68299 del 15.7.2014 rilasciata a COSMO SPA (C.F. 82005660061 / P.IVA 01628780064) con sede legale in Via Achille Grandi n.45/c Casale Monferrato (AL), relativamente allo stabilimento sito in Strada Roncaglia 4/c Casale Monferrato (AL), per le seguenti categorie di attività di cui all'Allegato VIII alla Parte II D.Lgs.152/06:

- 5.3. a) "*lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla parte terza:1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico*";
- 5.3. b) "*il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità*

superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE: 1) trattamento biologico”,

- 5.4 “Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”;
- e modificata dai seguenti atti principali:
- Decreto del presidente n.171/75114 del 13.11.2017, giudizio di compatibilità ambientale e modifica sostanziale AIA per sopraelevazione del Lotto 4, nuovo Lotto 6 e modifiche impiantistiche;
  - Determinazione dirigenziale n.DDAB1 324/26924 dell’11.4.2018, modifica non sostanziale inerente alla 2° sopraelevazione del Lotto 4 e voltura;
  - Determinazione dirigenziale n.DDAP2 424/26169 del 19.4.2019, modifica non sostanziale impianto gestione rifiuti;
  - Decreto del presidente n.172/59605 del 19.9.2019, giudizio di compatibilità ambientale per modifica sostanziale AIA consistente in sopraelevazione dei cinque lotti della discarica;
  - Determinazione dirigenziale n.DDAP2 882/60541 del 23.9.2019, modifica sostanziale consistente in sopraelevazione dei cinque lotti della discarica;
  - Determinazione dirigenziale n.DDAP2 380/21439 del 16.4.2020, voltura;
  - Determinazione dirigenziale n.DDVA4 356/21048 del 5.5.2023, modifica sostanziale consistente in installazione impianto trattamento percolato;

PREMESSO che:

Con nota ns n.p.g. 46680 del 29.8.2022, lo Sportello Unico per le Attività produttive di Casale Monferrato trasmetteva la documentazione relativa all’istanza di riesame/rinnovo ai sensi dell’art.29-octies D.Lgs.152/06 della suddetta AIA rilasciata a COSMO SPA, con contestuale richiesta di ricorso all’istituto dell’avvalimento degli uffici provinciali per l’istruttoria del relativo procedimento;

L’istanza concerneva il riesame con valenza di rinnovo dell’A.I.A. n.DDAP1 363/68299 del 15.7.2014 e smi, a seguito della Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della “*Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*”.

Con nota n.p.g. 47791 del 2.9.2022, si richiedeva documentazione a perfezionamento dell’istanza di riesame/rinnovo dell’AIA, che COSMO SPA riscontrava con nota ns n.p.g. 48330 del 7.9.2022;

Pubblicata la documentazione progettuale sul sito istituzionale della Provincia di Alessandria, con nota n.p.g. 49384 del 13.9.2022, se ne dava comunicazione ai soggetti interessati dal procedimento per l’espressione delle loro eventuali osservazioni entro i successivi 30 giorni, a riscontro della quale non pervenivano pareri né osservazioni;

Con nota n.p.g. 54819 del 14.10.2022, veniva convocata per il giorno 15.11.2022, la prima seduta della conferenza di servizi sincrona nel corso della quale, giusta verbale n.p.g. 61575 del 22.11.2022, si procedeva all’esame dei seguenti pareri/contributi espressi dai soggetti coinvolti nel procedimento:

- Arpa (ns n.p.g. 60708 del 18.11.2022): richiedeva integrazioni;
- Comune di Casale Monferrato (ns n.p.g. 60355 del 16.11.2022): esprimeva parere favorevole;
- Servizio Tutela e valorizzazione risorse idriche (n.p.g. 46490 del 26.8.2022): esprimeva parere favorevole;
- Servizio Tutela qualità dell’aria (n.p.g. 59934 del 14.11.2022): richiedeva integrazioni;

La riunione di conferenza si concludeva con la richiesta di integrazioni e la sospensione del procedimento per

90 giorni in attesa dei documenti integrativi, che COSMO SPA trasmetteva con nota ns n.p.g. 10313 del 6.3.2023;

Con nota n.p.g. 11554 del 13.3.2023, veniva convocata per il giorno 3.4.2023, la seconda seduta della conferenza di servizi, che andava deserta; pertanto, con nota ns n.p.g. 15867 del 4.4.2023, si formulava richiesta di pareri/contributi sulle integrazioni trasmesse dalla proponente che veniva riscontrata dai seguenti enti e servizi coinvolti nel procedimento:

- Arpa (ns n.p.g.19754 del 27.4.2023): ribadiva la necessità di alcune integrazioni non prodotte dalla proponente, al cui ricevimento subordinava il rilascio di parere esaustivo;
- Comune di Casale Monferrato (ns n.p.g. 19336 del 26.4.2023): confermava il precedente parere favorevole;

A seguito del ricevimento, giusta nota ns n.p.g. 46352 del 24.9.2024, di ulteriori integrazioni da parte della proponente, con nota n.p.g. 47384 dell'1.10.2024 veniva convocata la terza riunione della conferenza di servizi per il giorno 15.11.2024;

Come da verbale n.p.g. 57620 del 27.11.2024, la riunione si concludeva con la richiesta di ulteriori integrazioni e lo stralcio dal procedimento di riesame/rinnovo dell'AIA della modifica consistente nell'inserimento di nuova attività di trattamento di acque da lavaggio cassonetti stradali ai fini della presentazione della relativa istanza di verifica di Valutazione d'Impatto Ambientale (di seguito VIA) in quanto concernente nuove operazioni di smaltimento D9 (trattamento chimico-fisico) e D15 (deposito preliminare) di cui all'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs 152/06, relativamente a nuovo rifiuto con codice EER 161002 "*Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 161001*".

Successivamente alla conferenza, con nota ns n.p.g. 56772 del 22.11.2024, perveniva contributo di Arpa la quale richiedeva ulteriori integrazioni;

Con nota ns n.p.g. 2705 del 17.1.2025, COSMO SPA trasmetteva integrazioni, rispetto a cui, con nota n.p.g. 3129 del 17.1.2025, veniva richiesto il parere ai soggetti coinvolti nel procedimento;

Riscontrava la suddetta richiesta di pareri solamente Arpa, con nota ns n.p.g. 10119 del 24.2.2025, la quale evidenziava il permanere di aspetti da chiarire e integrare, rispetto ai quali rimandava all'autorità scrivente la decisione se procedere con una ulteriore richiesta di integrazioni o con l'emissione di apposite prescrizioni;

Nelle more del completamento dell'iter procedimentale in oggetto, COSMO SPA presentava la richiesta di poter dare luogo alle seguenti modifiche non sostanziali, già presenti nell'istanza originale di riesame e già oggetto di valutazioni favorevoli da parte degli enti coinvolti nel procedimento:

1. Richiesta, ns n.p.g. 22999 del 6.5.2025, di riorganizzazione degli stoccaggi concernenti i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice rifiuto EER 200108);
2. Richiesta, ns n.p.g. 30335 del 6.6.2025, di:
  - sostituzione di macchinari dell'impianto di preselezione e stabilizzazione della frazione organica;
  - sostituzione dell'impiantistica e strutture dei presidi ambientali (sistema aria, scrubber e biofiltro);
  - Sostituzione di macchinari della piattaforma di valorizzazione dei materiali da raccolta differenziata carta e plastica;
  - Realizzazione di tettoia antistante alla piattaforma;
  - Realizzazione di tettoia sulla platea area verde per attività di selezione e triturazione rifiuti ingombranti e scarti verdi.

Pertanto, considerato quanto emerso nel corso della conferenza di servizi, giusta verbale n.p.g. 57620 del 27.11.2024 sopra citato, ed in particolare l'assenza di motivi ostativi, come da contributo di ARPA n.p.g. 10119 del 24.2.2025 sopra richiamato, si procedeva con il rilascio, rispettivamente, dei seguenti Nulla Osta:

1. n.p.g. 23333 del 7.5.2025;
2. n.p.g. 32641 del 17.6.2025:

Nel corso del procedimento in esame, come da verbale n.p.g. 57620 del 27.11.2024, COSMO SPA con nota ns n.p.g. 19965 del 16.4.2025, presentava istanza di verifica di VIA ai sensi dell'art.19 D.Lgs.152/06 per la sopra richiamata modifica relativa all'inserimento di nuova attività di trattamento (D9/D15) delle acque di lavaggio cassonetti stradali (EER 161002). Il procedimento avviato con nota n.p.g. 19965 del 16.4.2025, si concludeva con Determinazione dirigenziale n.323 del 18.11.2025, di esclusione dalla fase di VIA.

A seguito della conclusione del procedimento di verifica di VIA di cui sopra, perveniva, giusta nota ns n.p.g. 65545 del 22.12.2025 dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Casale Monferrato, la documentazione e la richiesta di avvalimento relative all'istanza della suddetta modifica non sostanziale per inserimento di nuova attività di trattamento delle acque di lavaggio cassonetti stradali.

Il procedimento veniva avviato dalla Direzione scrivente con nota n.p.g. 65792 del 23.12.2025, con contestuale richiesta dei pareri agli enti e servizi interessati che riscontravano come di seguito:

- Arpa (ns n.p.g. 3858 del 29.1.2026): non ravvisava elementi ostativi all'approvazione della modifica;
- ASL di Alessandria (ns n.p.g. 3593 del 28.1.2026): esprimeva parere favorevole condizionato al rispetto di prescrizioni;

VALUTATO che la suddetta modifica non si configura come sostanziale ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis) D.Lgs.152/06 in quanto non comporta effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana, non genera emissioni o scarichi diversi da quelli già autorizzati, dal momento che:

- è prevista all'interno di una consolidata area impiantistica che già si colloca nell'ambito dello sviluppo delle attività antropiche nell'intorno, senza realizzazione di opere, in quanto n.2 serbatoi esistenti, ad oggi adibiti allo stoccaggio del percolato, saranno convertiti allo stoccaggio delle acque di lavaggio dei cassonetti, e non occorrono modifiche all'attuale impianto di trattamento autorizzato, come di seguito descritto;
- la nuova configurazione progettuale conferma i quantitativi massimi autorizzati in impianto pari a 21.000 tonnellate/anno, con una potenzialità di trattamento sino a 65 metri cubi al giorno;
- la gestione dei permeati è confermata pari a quella attuale ad oggi autorizzata;

CONSIDERATO CHE:

- l'istanza di rinnovo del titolo vigente ha comportato un'istruttoria particolarmente lunga e impegnativa posto che il titolo oggetto di rinnovo con contestuali modifiche presentate in corso di procedimento principale verte su impianto particolarmente complesso e di forte impatto ambientale in cui ai fini del diritto amministrativo deve ritenersi prevalente la salvaguardia ambientale rispetto alle tempistiche del rinnovo dal momento che comunque l'azienda istante ha potuto continuare a operare nel rispetto di prescrizioni precedentemente impartite e vigenti fino alla notificazione del presente atto di rinnovo/modifica;
- parimenti, per esigenze di snellezza amministrativa seppur nel rispetto della tutela e salvaguardia ambientale, si sono instaurati procedimenti amministrativi su istanza di parte che hanno portato alla modifica del titolo vigente;
- i succitati procedimenti amministrativi ambientali sono stati oggetto di valutazione ed esame specifico;
- per esigenze di chiarezza e trasparenza amministrativa nonché di snellezza del procedimento, gli esiti e le risultanze dei succitati procedimenti sono stati fatti confluire nel presente posto che i principi a cui si ispira la pubblica amministrazione rimangono quelli della sburocratizzazione del procedimento nel rispetto della

salvaguardia ambientale e amministrativa;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

#### RICHIAMATI:

- l'art. 29-octies D.Lgs.152/06, di disciplina del rinnovo e riesame dell'AIA ed in particolare il comma 3 lett.a) che prevede venga disposto il riesame con valenza di rinnovo entro quattro anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Best Available Techniques (di seguito BAT) riferite all'attività principale di un'installazione;
- l'art. 29-bis comma 1 e l'art.29-sexies comma 5 D.Lgs. 152/06, ai sensi dei quali l'AIA è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'Allegato XI alla Parte II del decreto stesso e delle conclusioni sulle BAT applicabili all'impianto oggetto di autorizzazione;

DATO ATTO che l'AIA rilasciata a COSMO SPA risalente al 15.7.2014 è riconducibile al citato comma 3 lett.a) dell'art. 29-octies D.Lgs.152/06;

VISTE le BAT di riferimento dell'attività svolta da COSMO SPA individuate dai seguenti atti:

- Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'attività di cui alla categoria 5.3 di cui all'Allegato VIII alla Parte II D.Lgs.152/06;
- D.Lgs.36/03, per l'attività di cui alla categoria 5.4 di cui all'Allegato VIII alla Parte II D.Lgs.152/06;

#### CONSIDERATO CHE:

- I pareri espressi dagli enti coinvolti nel procedimento sono favorevoli al rinnovo dell'AIA tenuto conto delle modifiche non sostanziali sopra descritte;
- La documentazione presentata in sede di istanza da COSMO SPA, come richiesto dal comma 5 dell'art.29-octies D.Lgs.152/06, contiene tutte le informazioni necessarie al confronto tra il funzionamento dell'impianto oggetto di autorizzazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili, ed i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, nonché i dati necessari all'aggiornamento delle informazioni contenute nella domanda di AIA originariamente presentata ex art.29-ter comma 1 D.Lgs.152/06;
- Si è proceduto al riesame dell'AIA in oggetto tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte II D.Lgs.152/06, di quanto previsto dal D.Lgs.36/03 (ai sensi dell'art. 29-bis comma 3 "*si considerano soddisfatti i requisiti di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al D.Lgs.36/03 fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT*"), nonché di tutte le conclusioni sulle BAT di settore pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.208/38 del 17.8.2018 di cui alla "*Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*";
- Alla luce di quanto sopra, per quanto tecnicamente ed economicamente applicabile, le scelte impiantistiche e gestionali relative alla situazione dell'impianto di Casale Monferrato di COSMO SPA, garantiscono il complessivo rispetto delle BAT di settore;
- La conferenza di servizi ha espresso complessivamente una valutazione favorevole, con prescrizioni;
- Non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO che al momento del rilascio della presente autorizzazione l'impianto di Casale Monferrato di COSMO SPA risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 (rif. certificato n. ICIM-14001-001166-05 per le attività 39, 35, 24 emesso da ICIM SPA);

DATO ATTO, infine, che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è conservata nel fascicolo della pratica presso gli uffici del Servizio VIA-VAS-AIA della scrivente direzione, al quale è possibile accedere ai sensi degli artt.22 e seguenti L.241/90 e dell'art.5 D.Lgs.33/13 nonché, riguardo ai documenti principali, reperibile in formato elettronico sul sito istituzionale dell'ente al seguente link:

<http://int.provincia.alessandria.it/index.php?ctl=progetti&idbl=330&blpd=121&param=2022viadep&fl=singola&id=3364>

## D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni riportate in premessa, di disporre il rinnovo, ai sensi dell'art.29-octies D.Lgs.152/06, a favore di COSMO SPA (C.F. 82005660061 / P.IVA 01628780064) con sede legale in Via Achille Grandi n.45/c Casale Monferrato (AL), dell'AIA rilasciata con determinazione n.DDAP1 363/68299 del 15.7.2014 e s.m.i. relativamente allo stabilimento sito in Strada Roncaglia 4/c Casale Monferrato (AL), per le seguenti categorie di attività di cui all'Allegato VIII alla Parte II D.Lgs.152/06:

- 5.3 a) *“Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico;*
- 5.4 *“Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”*,

e per le attività ad esse tecnicamente connesse, con l'aggiornamento alle modifiche non sostanziali in premessa richiamate ed esplicitate nell'Allegato Tecnico;

2. Di vincolare l'esercizio dell'attività al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell'Allegato Tecnico, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

3. Di fare obbligo alla società proponente di presentare e/o adeguare, entro 60 giorni dall'emissione del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R.20-192 del 12.6.2000, apposite garanzie finanziarie, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati. Gli importi e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla richiamata D.G.R.20-192 del 12.6.2000;

4. Di prescrivere che, ai sensi dell'art.29-octies D.Lgs.152/06, in riferimento alla casistica ivi indicata, vale a dire *“entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale”* oppure trascorsi 12 anni dal rilascio della presente autorizzazione in presenza di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001, e pertanto in ogni caso **entro il 20.3.2038**, COSMO SPA presenti istanza di riesame/rinnovo dell'AIA, in tempo utile per il rilascio della nuova AIA. Inoltre, a norma dell'art.29-nonies, il soggetto autorizzato deve comunicare all'autorità competente le eventuali modifiche all'impianto come specificato nelle prescrizioni generali di cui all'Allegato tecnico e qualsiasi variazione alla titolarità della gestione dell'impianto stesso;

La presente determinazione dirigenziale deve essere conservata dall'impresa autorizzata presso la sede legale e presso quella operativa oggetto del presente atto e su richiesta di chi ne abbia titolo;

Si richiama il dettato dell'articolo 29-decies D.Lgs.152/06, in materia di attività di vigilanza e controllo;

La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ente per giorni 15 consecutivi;

Il presente atto viene trasmesso allo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Casale Monferrato per gli adempimenti di competenza come previsto dall'art.7, comma 6 del D.P.R.160/10 e dalla Circolare della Regione Piemonte n.3/ASC/AMD/SRI del 19.3.2012;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi del combinato disposto degli artt.41 e 29 del Codice del processo amministrativo D.Lgs.104/10, e ricorso straordinario al capo dello stato per motivi di legittimità, ai sensi degli artt.8 e seguenti del D.P.R.1199/71, ricorsi esperibili rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La Dirigente Ing. Elena Biorci

**LA DIRIGENTE**  
**Ing. ELENA BIORCI**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.*